

Proposta di modifica della LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 luglio 2002

Revisione n°	012	del	15/04/2019
--------------	-----	-----	------------

TAVOLO DI LAVORO - PROPONENTI	
NOMINATIVO	Rif.
Ing. Gennaro Spada	Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli - Commissione Impianti / Gruppo Illuminotecnica
Ing. Nicola Petriccione	Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli - Commissione Impianti / Gruppo Illuminotecnica
Prof. Laura Bellia	UNINA - Università degli studi di Napoli "Federico II"
Arch. Laura Blaso	ENEA - Energy Division Energy Technologies Department
Fabio Pagano	ASSIL - Responsabile tecnico in ambito fotometrico, prestazionale di impianti



“NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL’AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI”

Abstract

Il presente testo si propone di revisionare, aggiornare ed ottimizzare la attuale legge regionale sull'inquinamento luminoso della Regione Campania (fermo al luglio 2002) mediante l'istituzione "de facto" di un tavolo tecnico tra tutti i principali attori del settore dell'illuminazione sia a livello regionale che nazionale, anche nell'ottica di omogeneizzazione del quadro normativo nazionale.

La struttura della attuale legge regionale viene ampiamente rivisitata introducendo nuovi strumenti operativi che coinvolgono tutti gli attori della filiera:

- Per il governo del territorio, l'individuazione dei piani della luce, nonché per la definizione delle priorità di intervento e riqualificazione energetica, viene istituito il documento CRIM (analisi, valutazione e piano di attuazione dei piani della luce) redatto a livello comunale
- Viene definito l'aggiornamento del SIT (Sistema informativo territoriale) con i parametri relativi all'illuminazione esterna pubblica e viene sancita l'adesione al progetto PELL (ENEA) per il monitoraggio continuo, la elaborazione in tempo reale delle informazioni relative ai consumi e prestazioni degli impianti di pubblica amministrazione
- Viene Istituito un regolamento attuativo, in aggiornamento periodico, contenente le norme tecniche, le documentazioni progettuali da produrre e le specifiche caratteristiche illuminotecniche ed impiantistiche da rispettare. Il tutto per fornire agli operatori del settore uno strumento tecnico chiaro e quanto più possibile uniforme all'attuale evoluzione dello scenario nazionale

Revisione n°	012	del	15/04/2019
--------------	-----	-----	------------

- Vengono definiti compiti e ruoli per la vigilanza ed il controllo, e sanzioni per i trasgressori
- Viene in ultimo disposto un criterio premiale per l'accesso ai finanziamenti regionali, di supporto agli enti comunali per la riqualificazione illuminotecnica

Il tutto perseguendo gli obiettivi di tutela e salvaguardia del cielo notturno e delle aree protette attraverso l'implementazione di criteri di progettazione e messa in opera secondo la regola dell'arte degli impianti di pubblica illuminazione.

Sommario

Abstract	1
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 - Ambito di applicazione e disposizioni generali	5
Art. 4 - Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti	6
Art. 5 - Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale (SIT)	6
Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM	7
Art. 7 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione.....	8
Art. 8 - Contributo regionale	8
Art. 9 - Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione.....	8
Art. 10 - Competenze della Regione	9
Art. 11 - Competenze dei Comuni e delle città metropolitane.....	10
Art. 12 - Disposizioni finanziarie.....	11
Art. 13 - Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette	11
Art. 14 - Deroghe.....	12
Art. 15 - Disposizioni Transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia	12
Art. 16 - Sanzioni.....	12
ALLEGATO 1.....	13
ALLEGATO 2.....	13

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge ha come finalità:

- a) La riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale ed il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale in conformità alla direttiva [2012/27/UE](#) - Parlamento Europeo del 25 ottobre 2012, e all'art.3 del [D.lgs.102/2014](#), derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
- b) La valorizzazione del patrimonio artistico culturale e del paesaggio notturno;**
- c) la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti di illuminazione esterna e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania così come definiti dall' art. 134 del [D.lgs.42 del 22 Gennaio 2004 "Codice dei beni culturali"](#);
- d) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o comunale dall'inquinamento luminoso;
- e) la salvaguardia dei bioritmi naturali, delle specie ambientali e vegetali e dell'ambiente, inteso anche come territorio, nell'interesse della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici;
- f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze specifiche nell'ambito dell'illuminazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- g) L'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'utilizzo di sorgenti luminose ad elevate prestazioni illuminotecniche;
- h) L'ottimizzazione ed innovazione dei servizi di illuminazione pubblica mediante l'incentivo, promozione e sostegno all'utilizzo di materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione;

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Inquinamento luminoso**: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale non direttamente incidente sulle superfici da illuminare, o che agisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o sulla salute degli esseri viventi;
- b) **Inquinamento ottico**: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che vada ad interferire in termini di abbagliamento o discomfort visivo su soggetti che si trovano ad interagire direttamente ed indirettamente con il sistema di illuminazione;
- c) **Superfici da illuminare**: oggetti, manufatti dell'uomo e/o soggetti naturali da illuminare secondo quanto definito, specificato e richiesto dal documento CRIM e dal regolamento attuativo;
- d) **efficienza energetica**: la potenzialità di ottenere un differenziale positivo tra energia ~~primaria~~ elettrica consumata prima e dopo un intervento sull'impianto di illuminazione a parità di condizioni tecniche prescritte per la superficie da illuminare;
- e) **miglioramento dell'efficienza energetica**: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da interventi tecnologici, comportamentali o economici;
- f) **risparmio energetico misurato**: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- g) **risparmio energetico stimato**: la quantità di energia potenzialmente risparmiata, determinata mediante una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento

dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- h) **documento di analisi dell'illuminazione esterna, di seguito "CRIM"**: documento comunale contenente informazioni circa il Censimento, piano di Riqualificazione, Integrazione e Manutenzione ai fini del risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione esterna, specificato nel dettaglio all'Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM;
- i) **osservatorio astronomico**: installazione permanente o costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- j) **impianto di illuminazione esterna**: sistema complesso di elementi quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione.

Si distingue in impianto di:

- **illuminazione esterna pubblica**: illuminazione di pubbliche vie e piazze, parcheggi, impianti sportivi, monumenti, fontane e di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d'illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell'intensità del flusso luminoso;
 - **illuminazione esterna privata**: illuminazione di aree private quali giardini di proprietà, impianti sportivi, rampe di garage o, più in generale, di ambiti non ricadenti nella definizione di illuminazione esterna pubblica come ad esempio grandi aree non pubbliche quali interscambi ferroviari e/o piazzali;
- k) **materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione**: ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software, integrata all'impianto di illuminazione esterna, che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità assimilabile;
- l) **PELL** (Public Energy Living Lab) - strumento attuativo, su scala nazionale, che si pone l'obiettivo di censire e gestire efficacemente le infrastrutture pubbliche energivore presenti sul territorio nazionale;
- m) **SIT**: Sistema informativo territoriale regionale, come meglio spiegato all' Art. 5 - Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale (SIT) - della presente legge;
- n) **Messa in sicurezza degli impianti di illuminazione**: messa a norma degli elementi costituenti l'intero corpo illuminante comprensivo di elementi di supporto e collegamento alla rete elettrica, tenendo conto de carichi esogeni di tipo elettrico e statico, secondo le norme vigenti e, in ogni caso, atte ad eliminare pericoli imminenti a persone o cose nelle immediate vicinanze;

Art. 3 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente legge si applica a tutti gli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna¹. Le esclusioni sono regolamentate all' Art. 14 - Deroghe - della presente legge.

¹ La presente legge regionale si applica anche agli impianti e agli apparecchi ricadenti nelle categorie individuate nei CAM (Criteri ambientali minimi) - come disposto al [DM 27/09/2017](#), [DM 28/03/2018](#), [DM 11/10/2017](#) e [ss.mm.ii.](#)

2. Ai fini dell'Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di cui all'Art. 2 Definizioni, comma 1, lettera j), con le esclusioni di cui all'Art. 14 - Deroghe, sono:
 - a. Progettati, realizzati ed installati secondo le disposizioni del presente articolo e del regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11);
 - b. Adeguati nei tempi e modi descritti dall' Art. 7 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione qualora il progetto esecutivo sia stato approvato precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e/o siano in fase di installazione, e comunque seguendo le indicazioni del regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11);

Art. 4 - Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti

1. Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono:
 - a. La non dispersione del flusso luminoso al di fuori dell'area obiettivo individuata e definita nel regolamento attuativo;
 - b. L'efficienza sotto il profilo costi-benefici, **individuata e definita nel regolamento attuativo**, e sono inoltre provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata;
 - c. I requisiti di prestazione energetica, **individuata e definita nel regolamento attuativo**, di sicurezza fotobiologica e rispetto e tutela della biodiversità come definiti dal regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11);
2. I requisiti tecnici dei componenti e degli impianti sono riportati all'interno del regolamento attuativo della presente legge di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione - comma 11);
3. Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere progettati secondo le regole tecniche e normative vigenti.

Art. 5 - Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale (SIT)

1. La Giunta regionale implementa il Sistema informativo territoriale (SIT) di cui all'articolo 17 della legge regionale [22 dicembre 2004, n. 16](#), con un'area tematica specifica per l'illuminazione pubblica esterna. I dati relativi al censimento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere inviati dal comune al SIT tramite aggiornamento del documento CRIM;
2. La presente legge prevede l'adesione obbligatoria degli impianti di illuminazione esterna pubblica alla piattaforma del PELL (ENEA);
3. I dati relativi al censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica (specifiche di contenuto di riferimento PELL - Illuminazione esterna pubblica) dovranno essere inviati dal comune alla piattaforma PELL tramite aggiornamento del documento CRIM. La responsabilità dell'aggiornamento della piattaforma PELL è del comune. La regione vigila sull'invio ed il puntuale aggiornamento dei dati alla piattaforma PELL;
4. Le specifiche tecniche definite al comma 3 del presente articolo sono emanate da ENEA e richiamate nel regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione, comma 11).
5. Qualora dovesse essere effettuata una riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esterna i dati di cui al comma 3 del presente articolo, relativi alle modifiche effettuate, andranno aggiornati ed inviati dal comune alla piattaforma PELL tramite aggiornamento del documento CRIM;
6. I dati relativi ai parametri elettrici, energetici e di consumo andranno implementati dal comune secondo le regole tecniche prescritte da ENEA e contenute nel regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione, comma 11).
7. I dati di cui al comma 1,3,4 relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna sono resi disponibili dalla regione per le finalità informative in modalità "open data", nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

8. Nei dati di cui al comma 1 sono individuati i servizi da integrare agli impianti di illuminazione pubblica esterna, attraverso il documento CRIM, di cui all'Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM - della presente legge, con particolare riferimento agli aggiornamenti delle tecnologie disponibili sul mercato ed in sintonia con il PEAR (Piano energetico ambientale regionale);

9. I dati relativi agli interventi manutentivi degli impianti di illuminazione pubblica esterna di cui al comma 2 del presente articolo, andranno aggiornati ed inviati dal comune alla piattaforma PELL tramite aggiornamento del documento CRIM;

Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM

1. Al fine di individuare le criticità e le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione esterna pubblica, per conseguire un adeguato risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso, viene istituito un documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna denominato CRIM (Censimento, Riqualficazione, Integrazione e Manutenzione) direttamente collegato con il PUC (Piano Urbanistico Comunale) e descritto nello specifico nel regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11).

Il CRIM contiene, in ogni caso, almeno i seguenti elementi:

a) Zonizzazione illuminotecnica multilivello del territorio comunale suddivise in aree geografiche e per livelli di intervento quali:

I. Censimento

II. Riqualficazione

III. Integrazione

IV. Manutenzione

V. Zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione;

b) Analisi dei flussi di traffico e di tutti gli indici che messi a disposizione del progettista, attinenti al comparto viario presente sul territorio amministrativo, consentono una corretta analisi dei rischi in fase di progettazione illuminotecnica;

c) Individuazione degli interventi necessari per adempiere alle attività descritte al comma a del presente articolo (censimento, messa a norma, riqualficazione, manutenzione, etc.) alle prescrizioni della presente legge.

d) Individuazione e programmazione degli interventi e dei servizi da integrare agli impianti di illuminazione esterna;

4. Il CRIM viene redatto secondo i criteri individuati dal regolamento attuativo di cui Art. 10 - Competenze della Regione comma 11) della presente legge regionale, approvato e reso disponibile per l'implementazione del SIT dai Comuni entro 18 mesi dalla pubblicazione del regolamento attuativo. Il CRIM viene inoltre aggiornato con cadenza biennale (24 mesi). Ogni modifica relativa ad interventi manutentivi o di riqualficazioni energetiche relative agli impianti di illuminazione esterna pubblica, dovrà essere segnalata dai comuni o da soggetti da essi demandati, tramite un aggiornamento del CRIM.

5. Il CRIM è aggiornato al fine di tenere conto di significative variazioni della consistenza degli impianti di illuminazione esterna pubblica e dell'affermarsi di nuove tecnologie che possono impattare sulla progettazione, manutenzione e gestione degli impianti stessi, nonché dell'evolversi della conoscenza scientifica sugli effetti dell'inquinamento luminoso sulla salute, sugli esseri viventi e sugli ecosistemi.

6. I soli comuni provvisti del CRIM conformi ai requisiti del regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione - comma 11) possono ottenere i benefici economici regionali di settore.

7. In caso di mancata adozione del CRIM, nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida rivolta all'Amministrazione ad adempiere nel termine di novanta giorni, provvede, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione, a sostituirsi alla Amministrazione ai fini dell'adempimento.

8. Il regolamento di cui all'art. 10 co. 1, punto 11) della presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, attua la previsione del comma precedente, in particolare individuando la struttura regionale

deputata a svolgere l'attività tecnico-istruttoria propedeutica all'intervento sostitutivo nonché i criteri di designazione del personale ad essa struttura afferente.

Art. 7 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei Parchi nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di particolare protezione di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 1, lettera a), sono adeguati alle norme della presente legge entro 12 mesi dalla approvazione del CRIM;
2. Entro 18 mesi dalla approvazione del CRIM sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di osservazione.
3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici, non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, e non in linea con le prescrizioni della presente legge, sono obbligatoriamente sostituite con altre rispondenti ai requisiti della presente legge entro e non oltre 24 mesi dalla approvazione del CRIM.
4. Gli impianti di illuminazione privata definiti all'Art. 2 Definizioni - comma j), non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, e non in linea con le prescrizioni della presente legge, sono obbligatoriamente sostituiti con altri rispondenti ai requisiti della presente legge entro e non oltre 12 mesi dalla approvazione del regolamento attuativo.
5. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica di cui all'Art. 2 Definizioni - comma j), il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell'adeguamento degli impianti alle norme della presente legge, i soggetti interessati predispongono ed inviano all'Ufficio Tecnico Comunale -UTC- apposito progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato. Per quanto concerne le tempistiche e le modalità di presentazione del progetto, le norme tecniche da ivi rispettare e la qualificazione dei progettisti abilitati si rimanda a quanto esplicitato nel regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11). Dal progetto risulta la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.
6. Qualora gli impianti di cui al precedente comma vengano realizzati tramite Finanza di progetto (Project Financing) e/o PPP (Partenariato pubblico-privato) e/o formule di finanziamento similari, si impone l'aderenza del progetto di fattibilità del PF o del PPP alle prescrizioni della presente legge. Laddove il comune o la P.A. sia beneficiante di PF o PPP ed inadempiente alle prescrizioni della presente legge in relazione al documento CRIM, può finanziare anche il CRIM tramite PF e/o PPP, sempre seguendo le direttive della presente legge e del suo regolamento attuativo.

Art. 8 - Contributo regionale

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.
2. La Regione può partecipare alle spese per l'adeguamento degli impianti di illuminazione, come meglio esplicitato all'Art. 12 - Disposizioni finanziarie - della presente Legge.

Art. 9 - Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il Settore Ecologia della Regione Campania, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione e l'elenco delle Associazioni di Astrofili in cui sono indicati:
 - a) gli Osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività scientifiche e di divulgazione culturale di rilevante interesse regionale con la relativa fascia di particolare protezione, di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente legge;

- b) le Associazioni di Astrofili presenti nella Regione Campania e il rispettivo territorio di competenza di cui all'allegato 3 che forma parte integrante della presente legge;
 - c) l'elenco delle aree protette in Campania, di cui all'allegato 4 che forma parte integrante della presente legge.
2. Gli elenchi di cui al comma 1, allegati 2 e 3, sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La Società Astrofila Italiana - SAlt- e la Unione Astrofili Italiani - UAI - inviano annualmente alla Regione l'elenco aggiornato degli Osservatori astronomici professionali e non professionali e delle Associazioni di Astrofili presenti sul territorio regionale. L'elenco di cui all'allegato 4 è automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette.
 3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono individuate in chilometri di raggio dal centro degli Osservatori professionali e non professionali e sono indicate in apposita area del regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11). Nel CRIM verranno individuate le aree di transizione e le relative misure attuative da ivi applicare.
 4. Gli Osservatori astronomici professionali e non professionali, le associazioni di astrofili, l'Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- e l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione - ASSIL - collaborano con gli Enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della presente legge.

Art. 10 - Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione:

- 1) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli Osservatori astronomici professionali e non professionali e la individuazione delle relative zone di particolare protezione;
- 2) la tenuta e l'aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di Province e Comuni;
- 3) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale e delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche, nonché dei dipendenti dei corpi di polizia municipali e locali in capo ai comuni e alla regione, con competenze nell'ambito dell'illuminazione;
- 4) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto della presente legge con campagne promozionali, convegni ed altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione con l'Università, con gli Ordini Professionali, con l'Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- delegazione Campania, con l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL-, con la Società Astronomica Italiana SAlt-, con l'Unione Astrofili Italiani - UAI- e con l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente -ENEA-;
- 5) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati presso gli Ordini professionali, anche con la collaborazione di Enti e Associazioni specialistiche;
- 6) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni di Astrofili presenti in Regione.
- 7) Svolgere funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna pubblica;
- 8) Promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna, inquinamento luminoso e relativo monitoraggio, finalizzate alla corretta applicazione della presente legge. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni interessati.
- 9) Georeferenziazione delle mappe delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, di cui all'Art. 9 - Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione - , e relativa pubblicazione sul geoportale regionale;
- 10) La Regione Implementa il sistema informativo territoriale (SIT) ed aggiorna i dati provenienti dai CRIM comunali all'interno del SIT e del portale PELL;
- 11) La Giunta regionale definisce con regolamento attuativo le norme tecniche necessarie all'applicazione della presente legge, nel rispetto dei regolamenti comunitari e frutto della concertazione, tramite istituzione di tavolo tecnico permanente con i comuni, le università e gli enti

pubblici (ENEA), le associazioni professionali e di categoria (Ordine degli Ingegneri - AIDI - ASSIL - Astrofili - etc.).

Il regolamento attuativo:

- a) Stabilisce le norme tecniche UNI e CEI da applicare e, laddove non coperte dalle stesse che dai CAM, le prestazioni energetiche minime degli impianti, e più in generale tutti i contenuti tecnici relativi agli impianti di illuminazione esterna pubblica compresi i carichi esogeni di tipo elettrico e statico su di essi agenti;
 - b) Tenendo in considerazione le norme UNI e CEI, stabilisce i limiti e le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione esterna dedicati alle attività sportive, all'illuminazione di centri storici, alle insegne e ad altri ambiti specifici;
 - c) Il regolamento dispone specifiche e dettagliate prescrizioni per la redazione del CRIM;
 - d) Il regolamento dispone specifiche dettagliate per la redazione del progetto illuminotecnico;
 - e) Il regolamento disciplina i parametri tecnici, i valori e le modalità di misurazione e di rilievo in capo agli organi di vigilanza e controllo;
 - f) Stabilisce disposizioni riguardanti la bonifica, messa in sicurezza, riqualificazione, integrazione e manutenzione degli impianti di illuminazione esterna pubblica;
 - g) Stabilisce le procedure di concessione delle deroghe di cui all'Art. 14 della presente legge;
- 12) La regione vigila e controlla sull'applicazione della presente legge da parte delle città metropolitane e dei comuni avvalendosi del supporto tecnico della Agenzia regionale protezione ambientale Campania (Arpac), Istituita con legge regionale n.10 del 1998, istituendo una apposita sezione dell'Area Tematica "Energia".
- 13) Il regolamento attuativo di cui al presente articolo è soggetto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza di 36 mesi.

Art. 11 - Competenze dei Comuni e delle città metropolitane

Sono di competenza dei Comuni:

- a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni della presente legge;
- b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- c) la promozione e l'incentivazione dell'adeguamento, della progettazione, installazione e gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna alle norme tecniche fissate dalla presente legge;
- d) La redazione e l'aggiornamento del documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna come definito all'Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM;
- e) L'indicazione, per ciascuna delle zone urbane, delle superfici da illuminare secondo criteri finalizzati alla sicurezza, riqualificazione, valorizzazione, risparmio energetico ed integrazione, concordemente con quanto definito dal CRIM e dal regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11);
- f) L'individuazione, nel documento CRIM, dei beni culturali e architettonici da valorizzare d'intesa con la competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici;
- g) La programmazione di interventi multilivello dalla bonifica fino all'integrazione e manutenzione, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza;
- h) I comuni o soggetti da essi incaricati alla piattaforma PELL devono aggiornare le specifiche di contenuto di riferimento PELL - Illuminazione pubblica - all'interno della piattaforma SIT;
- i) I comuni, o soggetti da essi formalmente delegati, forniscono alla Regione, tramite il documento CRIM, i dati di cui ai comma 2, 4, 5, 6 dell'Art. 5 - Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale (SIT). I comuni che non forniscono i dati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma sono esclusi dai benefici economici regionali di settore, fino all'effettiva fornitura dei dati;

- j) I comuni vigilano e controllano la corretta applicazione della presente legge anche avvalendosi del supporto, ove necessario, dell'ARPA Campania;
- k) I comuni vigilano anche sui privati, sulle aziende e/o ditte e/o ESCo concessionarie degli stessi e si assicurano che gli impianti di illuminazione pubblica esterna inviino ed aggiornino i dati relativi al SIT ed al PELL inserendoli nell'apposita piattaforma seguendo i criteri e le modalità del regolamento attuativo della presente legge di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11);
- l) I comuni sono tenuti alla verifica della conformità del progetto illuminotecnico di cui all'Art. 7 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione - con il CRIM e con le disposizioni del regolamento attuativo;
- m) Il comune aggiorna i dati relativi agli impianti privati esterni di particolare rilievo come definiti e secondo le indicazioni del regolamento attuativo di cui all'art. 10 comma 11) della presente legge, e li aggiorna, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. I soggetti privati sono obbligati a presentare idonea documentazione in merito a tali impianti così come esplicitato nel regolamento attuativo di cui all'Art. 11 - Competenze dei Comuni e delle città metropolitane comma 10) -

Sono di competenza delle città metropolitane:

- n) Le città metropolitane (ex-province) vigilano e controllano la corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e si assicurano che questi abbiano correttamente attuato quanto prescritto dalla presente legge conformemente al regolamento attuativo della presente legge di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11) anche avvalendosi del supporto, ove necessario, dell'ARPA Campania;

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
2. La Regione può concedere contributi ai comuni per la predisposizione del CRIM;

Art. 13 - Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione concede ai Comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per la redazione del CRIM.
2. La Regione concede inoltre ai comuni, fondi per l'adeguamento alle norme tecniche della presente legge, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, tenendo conto dell'entità territoriale e demografica del comune richiedente e solo a valle della redazione del CRIM, della relativa comunicazione al SIT.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria:
 - a) ai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso, purché conformi alla presente legge;
 - b) ai comuni con popolazione uguale o inferiore a 3000 abitanti;**
 - c) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell'Art. 10 - Competenze della Regione - e degli allegati alla presente legge.
4. La Regione concede contributi agli Enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione - per la realizzazione degli spazi da destinare all'osservazione astronomica e alla didattica astronomica per i visitatori dei parchi. Tali contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non superano il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non sono concessi per un importo superiore a quindicimila euro per ogni area. Le Associazioni di Astrofili costituiscono interlocutore privilegiato degli Enti per la collaborazione alla gestione di tali aree.
5. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 3, i Comuni e gli Enti presentano domanda alla Regione per la redazione del CRIM da cui risulti con chiarezza il rispetto delle norme della presente legge e l'indicazione della relativa spesa.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda di cui al comma 4, la Giunta regionale determina l'entità e le modalità di concessione.

Art. 14 - Deroghe

1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
- a) sistemi di segnalazione della navigazione lacustre, aerea e idroviaria;
 - b) sistemi per la sicurezza delle strutture militari;
 - c) dispositivi luminosi di emergenza e relativi alla protezione civile;
 - d) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli UTC (uffici tecnici comunali), per un limite massimo di 3 giorni al mese per ogni Comune interessato;
 - e) per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il divieto dell'impiego di giostre e fasci luminosi;
 - f) luminarie e addobbi installati in occasione di celebrazioni o manifestazioni in genere che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli UTC (uffici tecnici comunali) **seguendo le indicazioni progettuali da fornire e le buone pratiche specificate nel regolamento attuativo della presente legge di cui all'Art. 11 - Competenze dei Comuni e delle città metropolitane comma 10) - ;**
 - g) sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico veicolare;

Art. 15 - Disposizioni Transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia

DA VALUTARE

1. Inserire norma transitoria per nuovi impianti, riqualificazioni e/o manutenzione di impianti già approvati alla data di pubblicazione della legge e da realizzare durante la stesura del CRIM.

Art. 16 - Sanzioni

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo di cui alla presente legge, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte degli organi di controllo, delle sanzioni di cui al comma 2;
2. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri:
- a) Chiunque realizzi o riqualifichi impianti di illuminazione esterna pubblica e/o privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00 per corpo illuminante, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta giorni dall'irrogazione della sanzione
 - b) sanzione non inferiore a 250 euro e non superiore a 1.250 euro per corpo illuminante in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento previsti nel documento di cui all'Art. 6 - Documento di analisi e verifica dell'illuminazione esterna - CRIM -
 - c) sanzione non inferiore a 2.500 euro e non superiore a 25.000 euro, in ragione della dimensione dell'impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento attuativo di cui all'Art. 10 - Competenze della Regione comma 11) , da parte di progettisti, installatori o gestori.
3. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto di cui all'Art. 9 - Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione-

4. La Regione interviene in caso d'inosseranza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo, con proprio provvedimento, l'esclusione degli enti inosservanti dall'erogazione dei contributi e finanziamenti regionali
5. I comuni ed in generale gli enti pubblici che non si adeguino alle direttive della presente legge non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi
6. I proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione della presente legge ed imputabili ad illuminazione privata di cui all' Art. 2 Definizioni - comma j) vengono recepiti dal comune per e dall'ARPAC in proporzione e destinati al finanziamento delle finalità della presente legge
7. I proventi delle sanzioni erogate, non ricadenti nel comma 6 del presente articolo, vengono recepiti per il 50% dalla regione e destinati al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge. La restante parte viene veicolata ad ARPA Campania per le attività di supporto ai comuni, città metropolitane, province e regione nelle finalità della presente legge.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

ALLEGATO 1

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

DA AGGIORNARE A CURA DELLA REGIONE CAMPANIA

Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)

**ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI
NON PROFESSIONALI**

Osservatorio Sociale dell'Unione Astrofili Napoletani - Capodimonte (Napoli);

Osservatorio Sociale "Gian Camillo Gloriosi" - Montecorvino Rovella (Salerno);

Osservatorio Astronomico dell'HYDRA "Aresta" - Petina (Salerno)

ALLEGATO 2

**ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO
DI COMPETENZA**

DA AGGIORNARE A CURA DELLA REGIONE CAMPANIA

1. Associazioni Delegazioni UAI

Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli - Provincia di Napoli - Provincia di Avellino -
Provincia di Benevento)

Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di Salerno)

Centro Astronomico "Neil Armstrong" (CANA) - Salerno - (Salerno - Provincia di Salerno - Provincia di
Avellino)

Associazione Astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Caserta - Provincia di Caserta - Provincia di
Benevento)

2 . Altre Associazioni

Revisione n°	012	del	15/04/2019
--------------	-----	-----	------------

Proposta di modifica della legge regionale n.12 del 25/07/2002 - Regione Campania

Gruppo Astrofili Vesuviani (GAV) - S. Giuseppe Vesuviano - (Provincia di Napoli)

Gruppo Astrofili di Montella - Montella (Provincia di Avellino)

Unione Astrofili Embricera 1999 (UAE1999) - Summonte (Provincia di Avellino)

Unione Maddalonese Amici del Cielo (UMAC) - Maddaloni (Provincia di Caserta)

Revisione n°	012	del	15/04/2019
--------------	-----	-----	------------